



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 8 del 24/02/2014

AFFARI GENERALI

Relazione di fine mandato: nessun differimento per la sottoscrizione

A seguito della caduta del governo Letta e dei tentativi di proroga, i Sindaci di molti Comuni avranno solo un giorno per sottoscrivere la relazione di fine mandato, basata sui dati da preconsuntivo 2013. La relazione dovrà essere pubblicata sul sito del Comune. Ciò a seguito del mancato differimento di 30 giorni che era previsto nel “decreto casa” non approvato.

Fonte: Il Sole 24 ore n. 54 del 24/02/2014

Dipartimento della Funzione Pubblica: interpretazioni sull'applicazione del Dlgs n. 33 /2013 con riferimento a società partecipate, aziende speciali, fondazioni e associazioni

La Funzione Pubblica ha fornito interpretazioni relative al Dlgs n. 33 /2013 con una circolare di prossima pubblicazione che chiarisce che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi debbano essere inclusi gli enti pubblici economici e tutti gli altri soggetti privati che, al di là della loro veste giuridica, svolgono attività di interesse pubblico e siano in situazione di controllo .

Devono soddisfare gli obblighi di trasparenza non solo le società partecipate , ma anche le aziende speciali, le associazioni e le fondazioni di cui gli enti siano parte

Quindi sono soggetti obbligati ad applicare il decreto legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza, e quindi devono nominare un responsabile della trasparenza ed un responsabile anticorruzione :

le società interamente partecipate e le società miste che realizzano servizi pubblici o strumentali, le aziende speciali , le fondazioni ed associazioni controllate dall'ente locale, per la parte di attività svolta di interesse pubblico.

Le società partecipate devono mettere on line una serie di dati relativi all'organizzazione della società, alla situazione patrimoniale dei propri organi, agli incarichi dirigenziali, di

consulenza ed alle collaborazioni, agli appalti, alla concessione di contributi, ad eventuali società partecipate di secondo livello.

Fonte: Il Sole 24 ore n. 54 del 24/02/2014

Il decreto legge Milleproroghe (dl 150/2013), approvato con modifiche dal Senato, ha ottenuto il via libera della Camera con ulteriori modifiche

“Ottenuto il via libera della Camera, il decreto legge 150/2013 è tornato nuovamente in Senato per l'approvazione definitiva che dovrà avvenire entro il 28 febbraio prossimo.

Tra le modifiche approvate alla Camera, spiccano l'emendamento che rimanda all'emanazione di un decreto ministeriale l'individuazione dei requisiti per l'equipollenza tra dottori commercialisti e revisori contabili e quello che proroga al 31 dicembre il termine per la sospensione dell'esecuzione di sfratto per finita locazione di immobili ad uso abitativo nei comuni capoluogo di provincia, in quelli confinanti e con più di 10mila abitanti e quelli ad alta tensione abitativa. La proroga si applica alle famiglie con un reddito annuo lordo inferiore a 27 mila euro, nelle quali siano presenti componenti ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap e senza un'altra abitazione adeguata nella regione di residenza.

Non passa, invece, la proroga degli obblighi per il ricorso alle fonti rinnovabili nella realizzazione di edifici o in ristrutturazioni e neppure il prelievo di 35 milioni di euro pro-esodati che avrebbe dovuto alimentare la proroga della social card da 40 euro al mese nell'ultimo bimestre 2013.

Altre modifiche riguardano il Sistri, i fondi pensione per il pubblico impiego ed i diritti aeroportuali.”

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 48 del 18/02/2014

Il Commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, ha prodotto un documento sulle società partecipate dai Comuni

Dal documento del Commissario alla spending review sulle società partecipate dagli enti locali emergono i seguenti dati.

Il 33% delle 6.151 società partecipate dalle amministrazioni locali è in perdita e un altro 20% arriva al pareggio; ma, soprattutto, su 24mila partecipazioni detenute direttamente da enti locali, 16mila sono micropartecipazioni in cui la quota di presenza non supera il 4%.

A questi numeri si aggiunge un altro dato negativo, o quanto meno anomalo: una quota rilevante delle società non riguarda la fornitura di servizi o public utilities, ma attiene ad attività produttive o strettamente professionali. Sono 365, di cui 130 in perdita, le società di costruzioni e 1.358 le società che svolgono attività professionali, scientifiche o tecniche in mano agli enti locali, sottratte arbitrariamente al mercato privato e, conseguentemente, alle regole della concorrenza.

Sulla base di quanto emerso, il Commissario ha rivolto alle Pa alcune indicazioni : occorre creare benchmarking per valutare l'attività sia delle società di pubblica utilità che di quelle strumentali, verificare se il ricorso alla gara produca maggiore efficienza ed agire in termini di razionalizzazione della governance ad esempio snellendo i cda, fissando un tetto ai compensi dei manager e così via.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 50 del 20/02/2014

APPALTI , LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

CORTE DEI CONTI, Sez. regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 17 del 21/1/2014: interpretazione dall'art. 11, c.13 dlgs. 163/2006 in materia di modalità ammesse per la stipulazione di contratti pubblici

La Corte dei Conti ha chiarito che l'art. 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163/2006 dev'essere interpretato nel modo seguente:

- 1) in caso di adozione del rogito notarile, quest'ultimo sarà sostituito dal documento informatico notarile, a pena di nullità, alla stregua del preciso richiamo della norma;
- 2) il contratto sarà concluso in modalità elettronica, solo se la stessa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento applicabili alla stazione appaltante (contratti di appalti di servizi e forniture che si perfezionano sul MEPA): in tal caso la modalità elettronica è un requisito ad substantiam a pena di nullità;
- 3) laddove non è obbligatoriamente prevista la modalità elettronica, è sempre possibile stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con l'intervento dell'Ufficiale rogante, su supporto cartaceo;
- 4) la scrittura privata autenticata, su supporto cartaceo, può essere utilizzata in tutti i casi in cui tale forma è prevista per la conclusione del contratto (scambio di proposta ed accettazione nei contratti inter absentes); in caso di trattativa privata, infatti, conservano piena validità le forme di stipulazione previste dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (la scrittura privata è prevista anche nell'art. 11, comma 13 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

AUTORITA' DI VIGILANZA sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, parere n. 159 del 9/10/2013: sussiste l'obbligo di motivazione per la scelta di non provvedere al bando e l'obbligo di motivazione per i criteri di scelta di cinque operatori economici

L'Autorità ha chiarito che, anche nel caso che ricorrano i presupposti oggettivi per il ricorso al cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Codice, nella determinazione a contrarre il Comune è tenuto a motivare la scelta di procedere all'affidamento senza la preventiva pubblicazione di un bando e deve, inoltre, dare conto dei criteri seguiti per la selezione delle cinque imprese da invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione.

Nel caso di specie, il Comune ha ommesso di motivare la scelta del sistema di cottimo fiduciario non preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico ed ha altresì ommesso di specificare preventivamente i criteri per la selezione dei cinque operatori economici da invitare. L'Autorità ha sottolineato che anche in relazione ai contratti sottosoglia l'Autorità stessa " ha affermato la necessità che la stazione appaltante, pur quando sussistano i presupposti di legge per il ricorso alla procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando, dia adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotta ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate e, in ogni caso, dia conto dei criteri seguiti per la scelta delle

imprese alle quali è rivolto l'invito a presentare offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione". (cfr A.V.C.P., determinazione 6 aprile 2011 n. 2 e determinazione 14 dicembre 2011 n. 8).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 4 febbraio 2014 n. 505: Sussiste la necessità che la P.A. abbia avuto "notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo" per la notifica degli atti espropriativi a soggetti diversi dai proprietari catastali ex art. 3 del DPR n. 327/2001 (T.U. espropriazione). Non rientra nella giurisdizione del G.A la domanda di risarcimento del danno derivante dal rilascio di un certificato urbanistico errato

La notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo, che, quando sussiste, impone all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 di procedere alla comunicazione non al proprietario "catastale", secondo la regola generale, non può essere rappresentata, o essere comunque desunta, da un qualsiasi atto che, in tempi ed in procedimenti diversi, sia comunque pervenuto alla P.A., ma deve essere correttamente intesa come una notizia recante l'emersione del "vero" proprietario, acquisita dalla P.A. stessa nell'ambito della medesima o in diversa procedura espropriativa, o nel corso delle attività a questa propedeutiche .

Occorre, quindi, una conoscenza dell'effettivo proprietario che sia certa, e non solo astrattamente desumibile dalla presenza di un qualsivoglia atto, prodotto o acquisito in tempi e procedimenti diversi da quello espropriativo, cui l'obbligo di comunicazione degli atti afferisce. L'onere della prova della conoscenza incombe su chi eccepisce l'illegittimità delle comunicazioni effettuate al proprietario "catastale".

In mancanza di tale prova della conoscenza del proprietario effettivo, è legittimo che l'Amministrazione procedente comunichi gli avvisi agli intestatari catastali (Cons, Stato, sez. IV 16 settembre 2011 n. 5233) .

A partire dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo .

Il certificato di destinazione urbanistica redatto dal pubblico ufficiale è atto meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che da esso risultano: effetti che discendono, invece, da precedenti provvedimenti, i quali hanno determinato la situazione giuridica acclarata con il certificato.

Da ciò si desume che tale atto non ha natura provvedimentoale ed è sprovvisto di concreta lesività . Di conseguenza non è suscettibile di impugnazione, quindi la domanda di risarcimento del danno derivante dal rilascio di un certificato urbanistico errato non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (Cfr. da ult. T .A.R. Lazio - Latina, Sez. I, 22 maggio 2013, n. 482 e Cass. civ. Sez. Unite, ord. 16 settembre 2010, n. 19577).

CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, sentenza n. 616 del 10 febbraio 2014: è illegittima l'applicazione della perequazione urbanistica quando rappresenta solo un modo per addossare al privato la realizzazione di opere di interesse pubblico non collegate agli interventi edilizi proposti dai privati

Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza della sezione IV, 10 febbraio 2014, n. 616 è illegittima l'applicazione della perequazione urbanistica quando rappresenta solo un modo per addossare al privato la realizzazione di opere di interesse pubblico non collegate agli interventi edilizi proposti dai privati.

Nel caso di specie, sulla base di un accordo di pianificazione fra privato e Comune, seguito da una variante ad un piano urbanistico generale, il privato era obbligato alla realizzazione a proprie spese di un'opera in un'area collocata in zona non contigua, né funzionalmente legata al sito della trasformazione urbanistica oggetto della variante.

Secondo il Consiglio di Stato gli standard urbanistici, ossia le opere destinate alla fruizione collettiva (parcheggi, scuole, aree verdi, ecc.) devono collocarsi spazialmente e funzionalmente in prossimità dell'area dell'intervento edilizio e ciò vale ancora di più nelle operazioni di trasformazione del territorio nelle quali trova applicazione il principio della perequazione urbanistica.

In questi casi, infatti, l'estrema flessibilità delle soluzioni operative adottate dalle singole Regioni si può tradurre facilmente in una lesione delle aspettative qualitative di vita della popolazione tutelate dagli standard urbanistici.

Da ciò, prosegue la sentenza, deriva la necessità, non più rinviabile, di una disciplina nazionale della perequazione urbanistica, trattandosi di un istituto che interviene a regolare il diritto di proprietà e quindi l'ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

CONTABILITA' E BILANCIO

MINISTERO DELL'INTERNO, firmato il decreto contenente il rinvio ufficiale al 30 aprile del termine per la chiusura dei bilanci degli enti locali

Il Ministero dell'Interno ha firmato, il 17 febbraio scorso, il decreto contenente l'ulteriore proroga del termine per la chiusura dei bilanci di previsione di Comuni e Province.

Il Ministero dell'Interno ha firmato il decreto che, in attuazione dell'intesa raggiunta nell'ultima Conferenza Unificata, sposta il termine per la chiusura dei bilanci di previsione degli enti locali al 30 aprile prossimo.

Il rinvio, ora ufficiale, si è reso necessario in quanto deve ancora essere definita la normativa luc e devono essere ancora applicati i nuovi criteri di distribuzione del fondo di solidarietà comunale.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 48 del 18/02/2014

Prevista da un decreto in via di approvazione la fatturazione elettronica obbligata da giugno 2015

Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, che sarà sottoposto al parere definitivo

della Conferenza Unificata Stato-Regioni prevede che dal 6 giugno 2015 scatterà l'obbligo di fatturazione elettronica per Comuni, Province e Regioni.

Comuni, Province e Regioni avranno più di 16 mesi per adeguarsi alle nuove modalità di fatturazione sulle piattaforme informatiche messe a punto da Entrate e Sogei per tutti i loro fornitori.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 49 del 19/02/2014

L'INAIL ha fornito le istruzioni operative sulle funzionalità per il DURC in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 e del DM 13 marzo 2013

La nota INAIL chiarisce che nella Piattaforma per la certificazione dei crediti gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze sono operative le funzionalità per il DURC in presenza di una certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012.

In proposito, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una "Guida al rilascio del Durc in presenza di certificazione del credito (versione 1.0. del 9.1.2014).

L'INAIL ribadisce che ai fini del DURC di cui all'art. 13-bis, comma 5 sono considerate utili esclusivamente le certificazioni dei crediti rilasciate dalle Amministrazioni statali, dagli Enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Quindi, in presenza di attestazioni di altro tipo rilasciate da amministrazioni debtrici che adducono difficoltà varie nell'inserimento delle certificazioni nella piattaforma, non può essere rilasciato un DURC attestante la regolarità.

Fonte: INAIL del 19/02/2014

RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, circolare n. 6 del 18 febbraio 2014: illustra le novità introdotte dalla legge finanziaria 2014 relativamente al patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti

La circolare n. 6/2014 spiega, per la prima volta, le modalità applicative dell'assoggettamento al patto delle Unioni costituite dai Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti: esso decorre, in particolare, dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione, mentre la base di riferimento su cui applicare la percentuale è data dalle risultanze dell'anno successivo a quello della loro istituzione. La spesa da considerare è quella desunta dai certificati di conto consuntivo.

In tema di "fondo svalutazione crediti", la circolare conferma che i relativi stanziamenti confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato, mentre riguardo al "bonus investimenti" specifica che gli spazi finanziari disponibili sono utilizzabili esclusivamente per i pagamenti in conto capitale datati nel primo semestre del 2014.

Tra le altre novità, la circolare evidenzia il nuovo rinvio, al 2015, del Patto regionale integrato.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 49 del 19/02/2014

FISCO E TRIBUTI

CORTE DEI CONTI, Sez. controllo Calabria, delibera n. 5/2014 in materia di tariffe TARSU

La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha reso un parere in merito alla possibilità di rimodulare retroattivamente, in senso riduttivo, le tariffe TARSU già deliberate per l'anno 2008.

Sulla questione relativa alla possibilità per un Comune di deliberare variazioni della TARSU dopo l'approvazione del bilancio di previsione, la Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Calabria ha sancito che "non è consentito rimodulare retroattivamente, in senso riduttivo, le tariffe Tarsu già deliberate per l'anno 2008 al momento dell'approvazione del relativo bilancio trattandosi di modifica che sarebbe approvata ben oltre il termine di approvazione dei bilanci degli esercizi interessati e il termine stabilito dall'art.1, co.444, della Legge 228/2012 e non rivolta al ripristino degli equilibri di bilancio."

Fonte: Corte dei Conti del 20/02/2014

GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Ministero per la coesione territoriale ha illustrato il Programma operativo nazionale (PON) "Città metropolitane", il progetto inserito nella nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020

Il Programma si colloca nel contesto dell'Agenda urbana europea per le politiche di coesione e si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle grandi città attraverso la realizzazione di pochi progetti che perseguano comuni risultati attesi, quali: aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane; riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali; diffusione di servizi digitali attraverso la realizzazione di servizi che permettano di ridurre gli spostamenti fisici e di accelerare i tempi di esecuzione delle pratiche a costi più bassi (rapporti delle imprese e dei cittadini con le Pubbliche amministrazioni).

Fonte: Governo del 20/02/2014

PERSONALE

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 13 febbraio 2014 n. 715 in materia di elezioni e di autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri comunali e provinciali e di ambito territoriale di competenza

I consiglieri comunali e provinciali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma stessa, che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono. Di conseguenza i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei

Sindaci ed il rinnovo dei Consigli dei Comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio del loro comune

Nella motivazione della sentenza si dà atto del fatto che di opposto avviso si era mostrata in precedenza la stessa Sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale i consiglieri degli enti locali possono esercitare il potere di autentica solo quando esso sia richiesto per la partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il quale operano.

Tale impostazione non è stata condivisa dal Consiglio di Stato con questa ultima sentenza, nella quale ha rilevato che tale limitazione non è stata univocamente prevista dal legislatore.

Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l'insorgere di evidenti incertezze operative e l'annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un'interpretazione che l'enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza. Inoltre la medesima esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche dal Consiglio di Stato nell'Adunanza Plenaria n. 22 del 9 ottobre 2013.

Non può essere dedotto, in senso contrario, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in questione, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando, ad esempio, si è dovuto avvalere dell'opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall'Adunanza Plenaria.

Inoltre, la limitazione funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che attribuisce espressamente il suddetto potere ai Consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali elencate.

Sulla stessa materia si è espresso il TAR Puglia di cui infra.

TAR PUGLIA - BARI, SEZ. II - sentenza 14 febbraio 2014 n. 232 in materia di elezioni e di autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri comunali e provinciali e di ambito territoriale di competenza

I consiglieri provinciali devono ritenersi legittimati, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e s.m.i. ad autenticare le sottoscrizioni delle liste relative alle competizioni elettorali della Provincia di appartenenza, nonché di tutti i Comuni ricadenti nel relativo territorio provinciale (cfr. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. V, sentenza 13 febbraio 2014 n. 715, di cui sopra) .

Il T.A.R. Puglia - Bari ha precisato che lo stesso Tribunale, in un primo momento, con la sentenza n. 1416/2013, aveva reputato di aderire al filone giurisprudenziale secondo il quale "il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera" (cfr. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2013, n. 2501).

Tuttavia, in seguito a una più approfondita riflessione, il T.A.R. Puglia - Bari, ha ritenuto di mutare l'orientamento in precedenza espresso, non potendo quest'ultimo ritenersi del tutto coerente, per un verso, con il tenore testuale della norma di cui all'art. 14 L. n. 53/1990 e, per altro verso, con la ratio sottesa alla medesima disposizione.

Sotto il primo profilo si deve riconoscere che l'art. 14, co. 1, L. n. 53/90, come modificato dall'art. 4 L. n. 120/99, lungi dal prevedere limitazioni di sorta ai fini del legittimo esercizio del potere di autenticazione delle firme, si limita a stabilire che "Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Quindi, mentre appare conforme ai principi generali il riconoscimento di un limite territoriale all'esercizio del potere di autentica in discorso (come peraltro pacificamente affermato da costante giurisprudenza e, da ultimo, anche dall'Adunanza Plenaria n. 22/2013 del Consiglio di Stato), sembra invece dare luogo ad un'ingiustificata opera di integrazione normativa, posta in essere in via pretoria, l'introduzione dell'ulteriore limite "funzionale" del diretto coinvolgimento nella competizione dell'ente del quale il consigliere è organo.

Inoltre, la tesi che afferma la necessaria presenza del requisito della cd. pertinenza (o funzionalità), ispirandosi ad un'impostazione di tipo restrittivo (che trova la sua giustificazione nel ritenuto carattere eccezionale del potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali), non appare compatibile con la ratio sottesa all'attribuzione – attraverso la modifica dell'art. 14 L. n. 53/90 - del potere di autentica ai consiglieri comunali e provinciali, consistente nell'esigenza di semplificare ed agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 14 febbraio 2014 n. 730: manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale (con riferimento all'asserito difetto di delega ed alla sua illogicità ed irragionevolezza) dell' art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (cd. legge Severino) che prevede la sospensione di diritto dalla carica del Consigliere comunale condannato, con sentenza non definitiva, per determinati reati

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (cd. legge Severino) nella parte in cui prevede che sia sospeso di diritto dalla carica il consigliere comunale condannato, con sentenza non definitiva, per determinati reati.

In particolare, non sussiste il denunciato vizio di "eccesso di delega" rispetto al "criterio" di cui all'art. 1, comma 63, lettera (m), della legge delega 6 novembre 2012, n. 190, che prevedeva che era necessario «disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica»; infatti, da tale criterio emerge senza possibile ambiguità, proprio sul piano letterale, che il legislatore delegante non ha voluto sopprimere l'istituto della sospensione, ma anzi conservarlo, tanto è vero che ha chiesto al legislatore delegato di "disciplinarlo", vale a dire recepirlo nell'emanando testo unico.

Peraltro, il concetto stesso di "sospensione", in questa materia, reca in sé il necessario riferimento ad un presupposto (in questo caso la condanna penale) non ancora definitivo; se vi è una condanna definitiva, non avrebbe alcun senso applicare una sospensione .

E' inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma sotto il profilo di una presunta illogicità, ovvero irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza, non essendo irragionevole che il legislatore differenzi il regime della sospensione dalla carica a seconda delle tipologie di reato .

La sentenza ha segnalato che l'istituto della sospensione degli amministratori regionali e degli enti locali assoggettati a un procedimento penale non è nuovo ed ha avuto la prima manifestazione nell'art. 15 della legge n. 55/1990. La sospensione si verificava al momento del rinvio a giudizio, limitatamente al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) ovvero al favoreggiamento dello stesso. La sospensione si trasformava in decadenza al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. E' poi intervenuta la legge n. 16/1992, art. 1, che ha modificato radicalmente il citato art. 15, introducendovi la nuova figura della "incandidabilità" alle elezioni amministrative e regionali. La norma disponeva l'incandidabilità in caso di condanna "anche non definitiva" per una serie di fattispecie penali di una certa gravità; per altre fattispecie meno gravi prevedeva che l'incandidabilità sorgesse per effetto di una condanna definitiva, o anche di una condanna in primo grado confermata in appello. Sin qui la norma si riferiva alle sentenze penali pronunciate prima dell'elezione. Nel caso che le condanne in questione sopravvenissero dopo l'elezione, la norma prevedeva la sospensione dalla carica, convertita di diritto in decadenza al momento del passaggio in giudicato.

Queste disposizioni sono state trasfuse, con qualche modifica, nel testo unico enti locali (d.lgs. n. 267/2000), articoli 58 e 59. L'art. 58 concerneva l'incandidabilità conseguente alla condanna definitiva (era eliminato ogni riferimento alle condanne non definitive; l'art. 59 la sospensione conseguente alla condanna non definitiva (e, per talune fattispecie, alla condanna in primo grado confermata in appello). Il testo degli artt. 58 e 59 del t.u.e.l. è stato a sua volta trasfuso, senza rilevanti variazioni, nel testo degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235/2012.

Da questa disamina delle norme, effettuata nella sentenza, risulta che lo sviluppo della normativa in materia, anteriormente alla legge delega del 2012 e a partire dalla legge n. 55/1990, è stato sempre coerente nel prevedere lo strumento della sospensione dalla carica, in presenza di un procedimento penale per fattispecie penali di una certa gravità, pur in assenza di una condanna definitiva. Se sopravviene la condanna definitiva, alla sospensione subentra la decadenza. Nel tempo è stata affinata dalla legge la disciplina della sospensione, allo scopo di rendere tale strumento maggiormente efficace, e non già di vanificarlo.

Sotto il secondo profilo, il T.A.R. ha osservato che non è irragionevole che il legislatore differenzi il regime della sospensione dalla carica a seconda delle tipologie di reato. La sospensione dalla carica va intesa come uno strumento cautelare: la norma vuol allontanare dall'esercizio di determinate funzioni pubbliche il soggetto che, avendo riportato una condanna penale sia pur non definitiva, presenta un apprezzabile rischio di esercitarle in modo illecito o comunque contrario al pubblico interesse. A parità di pena irrogata, le condanne per taluni tipi di reato (ad esempio: i reati del pubblico ufficiale contro

la pubblica amministrazione) hanno un valore indiziario più significativo rispetto alle condanne per altri tipi di reato.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 14 febbraio 2014 n. 727 in materia di decreto di scioglimento di Consiglio comunale e provinciale, ex art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata , con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed alla motivazione

Il Consiglio di Stato ha affermato che l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, previsto in via generale dall'art. 7 della l. n. 241/1990, non sussiste nel caso di scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata, trattandosi di un'attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell'ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell'intera collettività comunale (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4467; Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2007, n. 2222; Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2009, n. 6657).

Il Consiglio ha evidenziato che rileva il carattere straordinario della misura. L'esistenza di una concreta minaccia ai beni primari appartenenti a tutta la collettività, quali quelli rappresentati dall'ordine e dalla sicurezza pubblica, che lo scioglimento ex art. 143 del d. lgs. 267/2000 è volto a tutelare, giustifica un' immediata reazione dell'ordinamento, attraverso un intervento rapido e deciso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5878; Cons. St., sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5146).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che è legittimo il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, nel caso in cui la relazione prefettizia e la relazione ministeriale diano ampio e dettagliato ragguaglio della grave situazione nella quale versava l'amministrazione comunale prima che ne fosse decretato lo scioglimento ed in particolare gli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo abbiano consentito di appurare una fitta di rete di parentele dirette e collaterali, di affinità, di contiguità, di connivenze e di assidue frequentazioni di alcuni amministratori locali con numerosi soggetti aventi diversi precedenti penali e di polizia, nonché con gli esponenti delle consorterie criminali locali .

Le vicende che giustificano lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000 vanno valutate nel loro insieme, perché solo dal loro esame complessivo si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e, dall'altro, la ragionevolezza della ricostruzione di quest'ultimo qual presupposto per la misura dello scioglimento del corpo deliberante dell'ente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2013, n. 2895).

Nel caso di specie la relazione prefettizia analizza ampiamente le parentele, le amicizie, le frequentazioni di assessori e consiglieri comunali con esponenti, anche di spicco, della malavita locale, evidenziando anche come questo clima di contiguità con il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso pervada ogni settore dell'amministrazione comunale, dal suo vertice sino ai suoi uffici esecutivi, gettando sospetti di diffusa e incontrollabile illegalità anche sui dipendenti dell'ufficio tecnico, costituito, in gran parte, da pregiudicati per reati gravi, come ricettazione, truffa, lesioni personali, o ascrivibili al novero di quelli caratterizzati da condotte arbitrarie e violente. La relazione del Ministro dell'Interno al Presidente della Repubblica, quindi, legittimamente ha concluso che le

vicende descritte nella relazione prefettizia "denotano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale che, disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza, hanno compromesso il regolare funzionamento dei servizi con grave pregiudizio degli interessi pubblici".

Ministero dell'interno, Direzione centrale della Finanza locale, circolare F.L. n. 3/2014: istruzioni per la presentazione delle certificazioni per personale in aspettativa sindacale

Con circolare F.L. n. 3/2014, il Ministero dell'interno - Direzione centrale della Finanza locale ha fornito le istruzioni per la presentazione della certificazione, da parte degli enti locali, delle spese sostenute per il personale a cui è stata concessa, nell'anno 2013, l'aspettativa per motivi sindacali.

Il Decreto del 3 febbraio 2014, con cui è stato approvato il modello, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio scorso.

Nella circolare si precisa che sono legittimati alla trasmissione del modello solo i Comuni, le Amministrazioni provinciali, le Comunità montane, nonché le I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione di quelle facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, che hanno sostenuto spese per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali nell'anno 2013.

Il termine perentorio per la trasmissione, in modalità esclusivamente telematica, delle certificazioni scade alle ore 14:00 del 15 maggio 2014.

Il Ministero dell'Interno ricorda che il contributo per aspettativa sindacale verrà assegnato a richiesta, dietro presentazione della certificazione, fino a concorrenza della spesa certificata.

Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste inviate, il contributo è assegnato proporzionalmente alle richieste.

Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 18/02/2014

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 3/2014, fornisce le istruzioni per la presentazione della certificazione attraverso la quale gli enti locali possono richiedere il contributo erariale, per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2013, per l'aspettativa sindacale concessa ai propri dipendenti

A seguito della pubblicazione del D.M. 3 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio scorso, il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare esplicativa n. 3/2014 contenente le istruzioni per la presentazione della certificazione in parola.

Al riguardo, il Viminale chiarisce che l'espressione "aspettativa per motivi sindacali" deve essere riferita all'istituto del "distacco sindacale" e che, conseguentemente, gli enti che hanno titolo alla richiesta di contributo sono esclusivamente quelli il cui personale, nel 2013, ha ottenuto il distacco per tale motivazione. Le richieste potranno essere inoltrate dagli enti locali a partire dal prossimo 1° aprile e fino al 15 maggio. Per essere ritenuta valida, specifica infine la circolare, la certificazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Segretario dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'Organo di revisione.

Fonte: Italia Oggi n. 42 del 19/02/2014

TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. I - sentenza 14 febbraio 2014 n. 482 in materia di accesso ai pubblici uffici e di principio di pari opportunità uomo-donna. Non sussiste la necessità di prevedere una riserva ai soggetti appartenenti al genere femminile del 50% dei posti. Caso specifico relativo a Comune di piccole dimensioni

Il TAR ha affermato che l'immediata precettività delle norme in materia di pari opportunità non comporta una riserva ai soggetti appartenenti al genere femminile del 50% dei posti e nemmeno la determinazione in via astratta di una soglia minima di rappresentanza al di sotto della quale il principio delle pari opportunità possa dirsi violato. La determinazione per via giudiziale di una simile soglia sarebbe arbitraria ed esorbiterebbe dal ruolo assegnato dall'ordinamento alla magistratura.

E' necessario operare una valutazione caso per caso, per stabilire se, nell'ambito delle specifiche realtà portate all'attenzione del giudice amministrativo, il procedimento di nomina dei componenti degli organismi di governo (non elettivi) possa ritenersi compatibile con il principio delle pari opportunità .

Nel valutare se sia stato o meno violato in concreto il principio di pari opportunità uomo-donna, occorre seguire i seguenti criteri:

a) il genere femminile non può essere completamente pretermesso e, pertanto, almeno un componente dell'organo collegiale deve essere donna (Cfr. T.A.R. Lombardia - Brescia, 5 gennaio 2012 n. 1)

b) il rispetto del canone delle pari opportunità non può essere solo formale e non basta, quindi, assegnare alle componenti di sesso femminile un qualunque tipo di incarico, ma, specialmente quando il loro numero risulti inferiore a quello degli uomini, deve trattarsi di incarichi di un riconosciuto spessore politico che garantiscano, seppure in una partecipazione non paritaria, una presenza nella compagine di governo connotata da un ruolo rilevante ed effettivo;

c) occorre, inoltre, considerare la dimensione delle realtà locali prese in considerazione.

E' legittima la determina di un Sindaco di un Comune di ridotte dimensioni che ha previsto la nomina dei sei componenti della Giunta municipale, di cui cinque di sesso maschile ed uno di sesso femminile, nel caso in cui, da un lato, non sia emerso alcun elemento di prova di un'ingiusta premissione di candidature femminili ai fini della nomina dell'esecutivo comunale e, dall'altro, in ragione della piccola dimensione del Comune, non possa affermarsi che la presenza di un componente femminile su sei assessori integri una violazione del principio delle pari opportunità, dovendosi tener conto della rilevanza non trascurabile del ruolo dell'assessore donna, sia in termini di risorse assegnate sia di visibilità politica esterna.

Nella motivazione della sentenza è stato affermato che compete al giudice investito della questione operare una valutazione caso per caso per stabilire se, nell'ambito delle specifiche realtà portate alla sua attenzione, il procedimento di nomina dei componenti degli organismi di governo (non elettivi) possa ritenersi compatibile con il principio delle pari opportunità.

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. V - sentenza 17 febbraio 2014 n. 1045: è illegittimo prevedere, nel regolamento del personale, che anche per gli avvocati dipendenti dagli enti locali sussista l'obbligo della rilevazione delle presenze mediante cartellini segnatempo

Il TAR Campania ha asserito che è illegittima la deliberazione di un Comune con la quale, in sede di approvazione del regolamento in materia di presenza in servizio dei dipendenti comunali, è stato stabilito che anche l'avvocato comunale è sottoposto ad un sistema automatico di rilevazione delle presenze in servizio ed è, quindi, obbligato ad utilizzare il cartellino segnatempo nonché un sistema di preventiva comunicazione in caso di prestazione dei servizi esterni.

Il TAR ha sostenuto che il sistema di rilevazione automatica si risolve, quanto meno in astratto, anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo, in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti alla figura dell'avvocato comunale.

Il TAR ha evidenziato che l'avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l'ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto tale necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un obbligatorio utilizzo del badge e, deve aggiungersi, con la preventiva comunicazione dei servizi esterni a sua volta incompatibile con la esigenza, spesso non prevedibile, di prestare la propria attività professionale fuori della sede di servizio interno.

Parere ARAN del 10.02.14: la frazionabilità ad ore del congedo parentale può essere disciplinata solo in sede di contrattazione collettiva nazionale

Con parere del 10 febbraio 2014, l'ARAN risponde al seguente quesito: "Alla luce delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 151/2001, introdotto dall'art. 1, comma 339, della legge n. 228/2012, la contrattazione integrativa può prevedere e disciplinare la frazionabilità ad ore del congedo parentale, anche in assenza di uno specifico rinvio in tal senso nel contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali?"

In proposito, la risposta dell'ARAN è negativa. L'orientamento è che la frazionabilità ad ore del congedo parentale può essere disciplinata solo in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Fonte: ARAN del 21/02/2014

POLIZIA MUNICIPALE

CORTE DI CASSAZIONE, sesta sezione civile, sentenza n. 3853/2014: portata applicativa dell'articolo 9-bis del Codice della Strada in materia di dispositivi che segnalano la presenza di autovelox

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3853/2014, ha chiarito la portata applicativa dell'articolo 9-bis del Codice della Strada.

L'articolo 9-bis del Codice della Strada vieta, dal 1999, la produzione, la vendita e l'uso di dispositivi che "direttamente o indirettamente segnalano la presenza e consentono la localizzazione" delle apparecchiature di rilevamento della velocità.

Ma, ha rilevato la Corte, il contesto del Codice è cambiato quando, con il D.L. 117/2007, è diventato obbligatorio presegnalare e rendere visibili i controlli di velocità. In conseguenza di ciò, nel 2010, l'Antitrust e la Polizia stradale hanno ritenuto vietati solo i dispositivi che intercettano i rilevatori in funzione, consentendo invece l'utilizzo di navigatori e simili.

La Corte, in conclusione, afferma che le sanzioni previste dall'articolo 9-bis del codice della strada debbano essere applicate solo dopo aver accertato le effettive funzionalità dell'apparecchio "anti-autovelox": è lecito l'utilizzo di apparecchi che si limitano a ricordare al conducente l'ubicazione delle postazioni di rilevamento, mentre sono vietati gli apparecchi in grado di intercettare un rilevatore in funzione.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 49 del 19/02/2014 pag. 19

ANCI, nota interpretativa del 14 febbraio 2014: invita i Comuni a rispettare i vincoli di destinazione dei proventi delle multe

Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo dell'art. 25, comma 2, della legge 120/2010 in materia di nuova destinazione delle sanzioni del codice della strada tra "enti proprietari" delle strade ed enti "accertatori" delle sanzioni rilevate con autovelox, l'Anci è intervenuta con la nota del 14 febbraio scorso invitando gli enti locali a tenere una contabilità separata tra i proventi autovelox e tutti gli altri importi sanzionatori.

Ha inoltre chiesto agli enti di rispettare integralmente i vincoli di destinazione degli importi delle multe, accantonando quanto incassato anche nel corso dell'esercizio finanziario 2013 per conto di altri enti.

L'obbligo di rendicontazione, invece, resta sospeso in assenza del necessario supporto informatico.

Fonte: Italia Oggi n. 44 del 21/02/2014 pag. 33

SERVIZI DEMOGRAFICI

E' pronto lo schema di decreto interministeriale concernente la comunicazione dei dati per via telematica tra Comuni

E' pronto lo schema di decreto interministeriale concernente la disciplina di attuazione delle disposizioni in materia di comunicazione di dati per via telematica tra Comuni nonché tra Comuni e notai.

La Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, nella seduta del 28 novembre 2013, aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, concernente la disciplina delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in materia di comunicazione di dati per via telematica tra Comuni, nonché tra Comuni e notai, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e c) del D.L. n. 5/2012.

Fonte: Conferenza delle Regioni del 18/02/2014

Fondi per biblioteche e musei

Gli enti interessati ad investire nella cultura possono ricorrere ai numerosi bandi ministeriali, regionali e provinciali in essere, ma anche aderire al Programma comunitario Europa Creativa per il 2014-2020.

Sono tante le possibilità offerte agli enti locali per investire nella cultura.

La Regione Campania, ad esempio, ha stanziato un milione di euro e indetto due bandi a cui è possibile aderire entro il 27 marzo prossimo: uno rivolto al finanziamento dello sviluppo, promozione e valorizzazione dei musei e raccolte museali, appartenenti ad un ente locale e di interesse locale; l'altro rivolto al finanziamento di progetti di investimento in strutture bibliotecarie, sviluppo delle raccolte e promozione.

La legge regionale del Veneto (legge 50/84) prevede che gli enti proprietari di musei di rilevante valore culturale, aperti al pubblico in modo continuativo, possano richiedere, entro il 30 settembre di ogni anno, contributi per attività di conservazione, scientifiche, didattiche e divulgative.

La Fondazione Pisa, ancora, con un bando in scadenza il 29 maggio 2014, finanzia progetti per il recupero del patrimonio artistico e culturale.

Una valida alternativa ai bandi istituzionali è poi rappresentata dal Programma Europa Creativa per il 2014-2020: il programma "Europa creativa per i beni culturali", ad esempio, finanzia progetti di cooperazione con strutture estere o manifestazioni internazionali nel campo dei beni culturali per il periodo 2014-2020.

Infine, il crowdfunding rappresenta l'ultima frontiera per la raccolta dei fondi da parte degli enti locali: si tratta di campagne online, sui siti dedicati o di proprietà dell'amministrazione, per raccogliere fondi da privati allo scopo di finanziare specifiche iniziative, soprattutto nell'ambito di musei e biblioteche.

Fonte: Italia Oggi n. 44 del 21/02/2014